

STATUTO CONSORTILE

Art.1)

Fra le imprese fondatrici, e quelle successivamente aderentevi, è costituita - ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 16 Marzo 1999, n.79 per iniziativa Dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Rimini - un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese nella forma di ente collettivo riconducibile alla categoria del consorzio volontario con attività esterna, disciplinato degli articoli 2602 e seguenti codice civile, e specificatamente regolato dai seguenti patti e condizioni:

Art.1)

Il Consorzio è denominato "Assindustria Energia Rimini", in sintesi "AssoEnergia Rimini".

Art.2)

La sede del Consorzio è presso l'Associazione degli Industriali della Provincia di Rimini, appunto in Rimini (RN) Piazza Cavour, 4, ove ha sede l'Ufficio per l'attività esterna con i soci e con i terzi.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite ovunque filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti.

Art.3)

Il Consorzio ha per scopo ed oggetto l'esecuzione, lo svolgimento ed il coordinamento, attraverso un'organizzazione comune, della fase di attività d'impresa dei consorziati, relativa alla produzione o autoproduzione ed acquisto o approvvigionamento, in nome e per conto dei consorziati stessi, ed alla distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione fra i medesimi, di ogni forma di energia, anche da fonti rinnovabili o assimilate, di risorse, materie prime o prodotti energetici in genere, nonché, di ogni altra utilità o servizio funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa in genere, sia essa artigianale, industriale, agricola e commerciale.

In particolare il consorzio, in nome e per conto dei partecipanti, potrà pianificare, gestire, amministrare e coordinare l'acquisto/approvvigionamento, la produzione/autoproduzione e la distribuzione/erogazione/vendita/ripartizione fra i consorziati di tali forme di energia, risorse, prodotti, utilità o servizi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché, promuovere iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico ovvero di altri prodotti, utilità o servizi in favore dei partecipanti ed a tali fini anche promuovere la costituzione

o partecipare ad enti, di qualsivoglia genere o specie, aventi per oggetto la realizzazione di tali attività ed iniziative.

Rientrano inoltre nell'oggetto consortile la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale ed in particolare ai settori del controllo, della sicurezza ambientale in connessione all'impiego di fonti o prodotti energetici o alla fruizione di altre utilità o servizi per l'impresa, della manutenzione degli impianti che utilizzano tali fonti energetiche o sono funzionali-strumentali ai detti servizi o utilità d'impresa, nonché, alla divulgazione di notizie tecnico giuridiche su tali settori.

Il consorzio potrà compiere ogni altra attività e rendere ogni altro servizio ai consorziati strumentale al raggiungimento dei suoi scopi ed alla miglior efficienza dell'attività d'impresa dei consorziati stessi attraverso il coordinamento della loro attività nei settori d'interesse del consorzio.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, ed assumere, direttamente ed

indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altri Enti, Società od Imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del pubblico. In ogni caso è tassativamente esclusa dall'attività consortile ogni attività professionale.

Per il conseguimento delle finalità sopra enunciate, il Consorzio, in nome e per conto delle imprese consorziate, potrà quindi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo:

a) svolgere, attraverso una organizzazione comune, le fasi e le attività relative all'acquisto/approvvigionamento, alla produzione/autoproduzione ed alla ripartizione/distribuzione/vendita/erogazione, con qualsiasi mezzo:

a.1) di energia elettrica, eolica, solare o altre forme di energia, anche da fonti rinnovabili ed assimilate;

a.2) di gas metano, prodotti petroliferi o idrocarburi, carbone ed altre materie prime o prodotti energetici derivati ad uso industriale, siano essi gassosi, liquidi o solidi;

nonché, al loro commercio e/o produzione anche con costruzione e/o gestione di impianti ed attrezzature necessari appunto per la distribuzione e produzione delle forme di energia e prodotti

energetici suddetti; attività ausiliarie o connesse alle precedenti;

a.3) di altri servizi o utilità comunque funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa;

e ciò anche mediante gestione di impianti o attrezzature di produzione e/o distribuzione, di proprietà o di terzi ovvero mediante assunzione di concessioni, il tutto a favore delle imprese consorziate; e così provvedere alla ricerca e allo studio dell'utilizzazione di risorse energetiche, acquisire per subentro, concessioni, acquisire o riattivare anche quale affittuario, centrali e impianti provvedendo a ogni loro manutenzione direttamente o a mezzo di terzi, stipulare convenzioni di vettoriamento, scambio, cessione, importazione, esportazione di energia di ogni genere con gli enti produttori e/o distributori, Enti Pubblici Economici, Enti Territoriali e altri consorzi, ai sensi della vigente normativa;

b) procedere alla ricerca, alla progettazione per conto proprio, all'innovazione tecnologica e organizzativa, alla consulenza e assistenza tecnica per attuare risparmi energetici, all'approvvigionamento, al trasporto, alla distribuzione ed alla vendita di qualsiasi fonte di energia, o altri servizi o utilità d'impresa, nonché, alla progettazione, costruzione, compravendita ed esercizio dei relativi impianti;

all'espletamento di ricerche e di esperienze scientifico-
tecniche di laboratorio nei settori di attività di interesse del
Consorzio;

c) procedere all'acquisizione di brevetti inerenti al campo
delle fonti di energia o di altri prodotti energetici ad uso
industriale, con produzione e gestione di beni o di impianti e
loro parti, anche su licenze di società italiane e straniere;
all'ottenimento di brevetti su tecnologie o impianti prodotti in
proprio o finanziati da terzi;

d) provvedere all'attività di gestione e di valorizzazione di
aziende operanti nei settori suesposti;

e) intraprendere iniziative di promozione e ampliamento
dell'attività suesposta mediante partecipazione a manifestazioni
fieristiche, organizzazione di convegni, meeting e corsi di
formazione e qualificazione professionale, lo svolgimento di
azioni pubblicitarie e l'espletamento di studi e ricerche di
mercati,

f) promuovere la costituzione o comunque partecipare a
qualsivoglia forma di aggregazione con soggetti o enti aventi
oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

g) svolgere attività ausiliarie o connesse alle precedenti.

Art.4)

Per il raggiungimento dello scopo e finalità del Consorzio, i consorziati conferiscono al Consorzio medesimo, che accetta ed assume per tutto il tempo della sua durata, regolare mandato collettivo con rappresentanza dei consorziati stessi, i quali si obbligano a delegare ed affidare ad esso la disciplina e regolamentazione di tutti i rapporti giuridici attinenti ed inerenti a quelle fasi delle rispettive attività d'impresa la cui organizzazione e svolgimento in comune costituisce l'oggetto e finalità del Consorzio stesso, e quindi ciascuno di essi partecipanti attribuisce espressamente all'Organo Amministrativo del Consorzio medesimo, e per esso ai suoi delegati od incaricati pro-tempore, tutti i poteri per il compimento e l'esecuzione, di tutte le conseguenti attività ed operazioni nonché, per la definizione, stipulazione, modificazione o risoluzione, in nome e per conto di essi consorziati di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi, il tutto comunque solo ed esclusivamente per le materie attinenti ed inerenti alle fasi delle rispettive imprese oggetto dell'attività del Consorzio.

Con l'accettazione del mandato di cui sopra il Consorzio assume pure l'incarico e l'impegno di coordinare la propria attività con quella degli altri consorzi aventi il medesimo oggetto costituiti su iniziativa dell'Assindustria Rimini, ed a tal fine assume l'obbligo di delegare in tutto od in parte i propri

poteri e/o funzioni ad un unico mandatario collettivo ovvero a costituire e/o partecipare ad una struttura organizzativa unitaria, sia essa un'associazione anche temporanea, un consorzio o società consortile, un altro ente collettivo ovvero una qualsivoglia altra forma di aggregazione, cui affidare appunto la gestione unitaria e comune, in tutto o in parte, delle attività facenti capo a ciascun consorzio, e ciò allo scopo e con l'obbiettivo di razionalizzarne l'operato ed ottimizzarne i risultati, nell'interesse di ogni singolo consorzio e di tutti i consorziati.

Art.5)

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo ulteriori proroghe o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consorziati.

Art.6)

Il Consorzio è dotato di un fondo consortile, alla formazione del quale contribuisce ciascun consorziato con il versamento di una quota partecipazione, il cui ammontare è determinato per ciascun consorziato in misura fissa secondo quanto stabilito periodicamente dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

Per il fabbisogno dei mezzi finanziari necessari all'attività consortile, il fondo potrà essere reintegrato periodicamente, con la richiesta di contributi aggiuntivi alla quota di partecipazione originaria, da effettuarsi nei termini e con le modalità deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Oltre alle quote di partecipazione e contributi aggiuntivi di cui sopra, alle quote annuali di gestione di cui al successivo art.7, ed agli importi in denaro comunque pagati o dovuti al consorzio per servizi resi, ovvero per rimborsi, indennità, penali o per qualsivoglia altro titolo, concorreranno a costituire il fondo anche i beni strumentali acquistati con tali quote/somme, e potranno confluire nel fondo consortile anche altri cespiti, attività, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali di cui l'assemblea deliberi l'acquisizione e/o imputazione al fondo stesso, e ciò anche in deroga a quanto in seguito previsto.

Art.7)

Conseguentemente all'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del Consorzio non potrà portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma; eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione, salvo che l'assemblea ne deliberi

l'imputazione/acquisizione al fondo consortile per essere destinati all'attività consortile ed a fini mutualistici.

Le spese di funzionamento ed i costi di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno coperte dai consorziati in proporzione al fabbisogno/consumo energetico di ognuno di essi.

Conseguentemente i consorziati si obbligano al versamento di una quota annua per la totale copertura dei costi di gestione e spese di funzionamento dianzi specificati.

In proposito il Consiglio del Consorzio provvederà a formulare annualmente un conto preventivo, in base al quale i partecipanti saranno tenuti all'anticipazione della quota annua di gestione, salvo conguaglio a rendiconto annuale.

Art.8)

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo né, i loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; mentre in caso di obbligazioni assunte dagli Organi Consortili per conto dei consorziati questi ultimi rispondono solidalmente col fondo consortile.

La quota di partecipazione al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

In caso di trasferimento per atto fra vivi dell'azienda appartenente ad un'impresa consorziata il cessionario assumerà automaticamente la veste di consorziato, sussistendone i requisiti di cui in seguito, salvo che il Consiglio Direttivo, cui dovrà essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti la sua opposizione/diniego al subingresso automatico con decisione motivata ed insindacabile, comunicata all'acquirente l'azienda entro tre mesi dalla ricevuta notizia della cessione stessa.

Parimenti la costituzione in pegno della quota di partecipazione o il suo assoggettamento ad altro vincolo non avrà alcun effetto nei confronti del consorzio se non approvata preventivamente dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento del Consorzio il residuo netto che ne risulti verrà ripartito proporzionalmente fra i consorziati con le stesse modalità previste per la ripartizione delle spese di gestione.

Art.9)

L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio dovrà essere approvata dal Consiglio e comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente atto, di quelle

del regolamento consortile e delle altre eventuali convenzioni complementari.

Potranno assumere la veste di consorziati, siano essi di nazionalità italiana o straniera, i seguenti soggetti:

- le imprese private, individuali e collettive, a prescindere dalla forma giuridica adottata;
- i consorzi o altre forme associative d'impresa;
- i consorzi o società consortili esercenti attività connesse, affini o complementari con quelle oggetto del consorzio;
- i soggetti produttori, distributori e/o vettori delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività del consorzio.

Chiunque intenda far parte del Consorzio dovrà inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo, sottoscritta con firma autografa del titolare/legale rappresentante, recante: a) attestazione di conoscenza delle norme statutarie, del regolamento in essere, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali; b) dichiarazione d'obbligo di accettare e rispettare tali norme statutarie e disposizioni regolamentari e d'impegno a versare la quota di partecipazione, gli eventuali contributi aggiuntivi e la quota annua di gestione; c) indicazione del proprio consumo/fabbisogno di energia, servizi e/o utilità.

Tale domanda dovrà essere corredata da tutti i documenti necessari che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno richiedere.

Il Consiglio Direttivo, previo esame dell'idoneità dell'istanza e dei documenti a corredo valuterà la richiesta di ammissione con decisione insindacabile e provvederà comunque a comunicarla al soggetto richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la specifica indicazione della data di decorrenza e della quota di partecipazione da versarsi a cura dell'Impresa richiedente entro quindici giorni dalla data della comunicazione medesima.

La qualità di consorziato viene acquisita, previo versamento della quota di partecipazione suddetta, dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.2612 c.c.

Art.10)

Le imprese consorziate si obbligano a:

- rispettare le norme statutarie e regolamentari e ad ottemperare alle decisioni degli organi consortili;
- non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini a quella del consorzio e comunque a non intrattenere rapporti economici con soggetti terzi in

contrasto con gli interessi e finalità comuni agli altri consorziati;

- non divulgare fatti o vicende relative all'attività del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati;

- comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione concernente l'impresa per la quale la normativa vigente prevede la pubblicazione/iscrizione in qualsivoglia pubblico Registro ed ogni variazione della compagine sociale per trasferimento delle quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, determinante il passaggio ad altri del controllo dell'impresa consorziata;

- comunicare annualmente al Consiglio Direttivo eventuali significative variazioni del proprio consumo/fabbisogno delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività del consorzio.

Art.11)

Potrà essere escluso dal Consorzio, per deliberazione del Consiglio, il partecipante che avesse violato gravemente le norme statutarie e disposizioni regolamentari ovvero gli obblighi come sopra assunti verso il Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico. E' inoltre escluso di diritto il consorziato che versi in stato di

manifesta insolvenza o venga dichiarato fallito. La decisione ha effetto immediato e il provvedimento dovrà, a cura dell'Organo Amministrativo, essere iscritto nel Registro delle Imprese entro trenta giorni.

In deroga a quanto sopra previsto, e comunque per le inadempienze di minore gravità, è facoltà del Consiglio irrogare sanzioni e penalità in alternativa al provvedimento di esclusione.

Art.12)

E' ammesso il recesso di ciascun consorziato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo con preavviso di tre mesi, o con il più lungo preavviso che fosse necessario per la disattivazione del rapporto di fornitura in atto con il recedente.

Art.13)

Il consorziato receduto od escluso non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né, per quanto attiene alla quota di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi né, per quanto attiene alla quota annua di gestione eventualmente anticipati, fatto salvo invece il diritto del Consorzio al pagamento del saldo di tale quota annua di gestione oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa o danno.

In ogni caso il consorziato receduto od escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio a suo nome prima della data di esclusione o recesso e per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi.

A partire dalla data di esclusione o recesso il consorziato perde ogni diritto o beneficio derivantegli dall'appartenenza al Consorzio.

Art.14)

Gli Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consorzio;
- il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori.

Art.15)

L'assemblea dei consorziati § composta da tutti i titolari delle imprese consorziate, in persona dei propri legali rappresentanti e/o titolari i quali possono anche farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta.

Ogni delegato non può rappresentare più di due consorziati.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che l'Organo Amministrativo lo

ritenga opportuno nonché, in caso di richiesta fatta al Consiglio stesso da almeno un terzo dei consorziati con avviso personale, da inviare a mezzo lettera raccomandata contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in sua assenza dal consigliere più anziano, il quale dovrà farsi assistere dal Segretario del Consorzio o in sua assenza, da un segretario designato dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la legittimità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Non ha diritto di intervento ne di voto il consorziato inadempiente agli obblighi consortili.

Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto a cura del segretario apposito verbale, sottoscritto dal medesimo, oltre che dal Presidente, e trascritto in apposito libro del quale i consorziati possono prendere visione.

Art.16)

L'assemblea dei consorziati:

a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, previa fissazione del numero;

b) approva il bilancio annuale, predisposto a cura del Consiglio Direttivo, da depositarsi presso il Registro delle Imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale;

c) delibera sulle modificazioni del presente statuto;

d) determina le quote di partecipazione al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti "una tantum" dai consorziati, su proposta del Consiglio Direttivo;

e) delibera sulle operazioni immobiliari in genere - ivi compresi in particolare tutti gli atti traslativi, costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali anche parziali e/o di garanzia ed altresì le locazioni ultranovennali - nonché sull'acquisto, alienazione o affitto d'aziende o rami di esse, ed altresì sull'assunzione di partecipazioni in altri enti o loro costituzione;

f) delibera sullo scioglimento del consorzio e la nomina dei liquidatori;

g) decide su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dal presente atto o rimessi alla sua decisione dall'Organo Amministrativo.

Art.17)

L'assemblea delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei consorziati in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero

dei consorziati intervenuti, in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccettuate le deliberazioni che hanno per oggetto la modificazione del presente statuto e quella di scioglimento del consorzio che dovranno essere approvate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati.

Art.18)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), di cui 1 designato da Assindustria Rimini, e gli altri eletti dall'assemblea dei consorziati fra i titolari/legali rappresentanti delle imprese consorziate, ovvero loro incaricati e/o delegati.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio anche persone estranee in numero non superiore ad un terzo del totale.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.19)

Il Consiglio si raduna nella sede del Consorzio od altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, spedita almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, e, nei casi di urgenza con telegramma o con avviso a mezzo fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni

prima, a ciascun consigliere. Sia la lettera, che il telegramma o l'avviso dovranno contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente e dal segretario.

Art.20)

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatta eccezione per quanto riservato dal presente atto alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio avrà quindi la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, senza eccezione alcuna.

Al Consiglio Direttivo compete fra l'altro:

* determinare la politica di gestione ed amministrazione del consorzio;

* provvedere alla gestione del fondo consortile ed al compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili;

- * proporre all'assemblea le quote di partecipazione al fondo consortile nonché, i contributi aggiuntivi dovuti "una tantum" dai consorziati;
- * predisporre il conto preventivo per la determinazione della quota annua di gestione;
- * determinare le quote annuali di gestione dovute dai consorziati in ragione dei loro consumi energetici, stabilendone anticipazioni e conguagli;
- * vigilare sull'andamento dell'attività consortile e sul comportamento dei singoli consorziati;
- * deliberare sull'ammissione od esclusione dei consorziati od irrogare sanzioni o penalità;
- * predisporre il bilancio di esercizio e sottoporlo all'assemblea per la sua approvazione;
- * nominare e revocare il Segretario;
- * predisporre ed approvare i Regolamenti Interni portanti condizioni e modalità relative all'acquisto, all'autoproduzione, alla distribuzione, attribuzione, vendita ed erogazione delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività consortile e comunque quelli relativi al conseguimento dell'oggetto sociale;
- * adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente contratto, dallo Statuto e dal Regolamento.

Il Consiglio potrà delegare - stabilmente in tutto od in parte soltanto i propri poteri di gestione ordinaria, e solo occasionalmente il compimento di singoli e specifici atti di amministrazione straordinaria - ad uno o più dei suoi membri, al Segretario ovvero a terzi procuratori incaricati, determinandone le funzioni e le attribuzioni.

Art.21)

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, che è anche il Presidente del Consorzio, il quale dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente, o chi ne fa le veci (Consigliere Delegato, Segretario o Procuratore nei limiti delle rispettive attribuzioni), rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare in proposito avvocati e procuratori alle liti.

Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera.

Art.22)

Il Segretario è nominato dal Consiglio, salvo che Assindustria Rimini, in qualità di soggetto promotore del Consorzio, renda

disponibile la persona necessaria per lo svolgimento di tale incarico.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto ma con facoltà d'intervento e proposta, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendone e sottoscrivendone i relativi verbali.

Il Segretario assiste il Presidente e collabora con quest'ultimo, anche per l'attuazione ed esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; a lui spetta il compito di dirigere e sorvegliare l'attività ed il funzionamento di tutti gli uffici e servizi del Consorzio, di tutti i dipendenti, addetti ed incaricati agli uffici medesimi ed alla determinazione delle norme che da questi debbono essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate.

Il Segretario può assumere i poteri di rappresentanza ed amministrazione che il Consiglio riterrà di delegargli, con le forme previste dalla legge.

Art.23)

Qualora la legge lo preveda o l'Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione ed amministrazione del Consorzio sarà sottoposta al controllo e vigilanza di un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti

secondo le disposizioni di legge dettate per le società di capitali in materia di Collegio Sindacale.

Art.24)

Gli esercizi annuali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Nel termine massimo di due mesi dalla chiusura di ogni esercizio, a cura del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto il bilancio del consorzio nel rispetto delle normative vigenti.

Art.25)

Il Consorzio si scioglie nei casi previsti dall'art.2611 del codice civile.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno un bilancio finale e ripartiranno eventuali residui attivi con le stesse modalità previste per la ripartizione delle spese di gestione.

Art.26)

Qualunque controversia inerente al patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere fra il Consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui i primi due eletti dalle Parti in

contestazione, ed il terzo eletto d'accordo tra i primi due, ed in mancanza d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Rimini.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notificherà alle parti interessate, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri, indicando l'arbitro di sua designazione.

In ogni caso, di tale comunicazione dovrà essere inviata copia al Consorzio.

Nei venti giorni successivi la controparte ha diritto di proporre altri quesiti e deve indicare per iscritto l'arbitro di sua designazione.

Ove manchi l'accordo sull'elezione del terzo arbitro, la parte più diligente può provocarne la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Rimini. Nel caso in cui una parte voglia impugnare in via arbitrale una deliberazione o un provvedimento del Consorzio, dovrà promuovere il giudizio arbitrale con le norme di cui sopra nel termine perentorio di giorni venti dalla data della comunicazione fattagliene. Nel caso di contestazione tra consorziati il termine di giorni venti decorre dalla data della notizia del fatto, che provoca la contestazione, pervenuta alla parte interessata. Nell'uno e nell'altro caso scaduto il termine, la parte decade dal diritto d'impugnativa.

Nel caso di contestazione fra il Consorzio ed i consorziati, ove non si raggiunga in seno al Consiglio l'accordo sulla indicazione dell'arbitro da designarsi dal Consorzio (essendo esclusi dal voto i rappresentanti del consorzio interessato) sarà nominato anch'esso dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Il Collegio arbitrale ha funzione di amichevole compositore, ed avrà le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Il Collegio Arbitrale avrà la qualifica ed i poteri di arbitro irrituale e quindi agirà come mandatario delle parti contendenti, le quali si obbligano a rispettarne la decisione, anche transattiva, quale manifestazione della loro stessa volontà.

Art.27)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto consortile, valgono le disposizioni di legge in materia.